

BILANCIO

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa - I° parte

di Augusto Gilioli, Sandro Cerato

L'[articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017](#) impongono alle imprese di evidenziare nella **Nota integrativa** del bilancio le **informazioni** relative a **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti** e comunque a **vantaggi economici** di qualunque genere ricevuti da:

- **pubbliche amministrazioni**, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
- **società da loro controllate**, e da **società a partecipazione pubblica**, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
- **società da loro partecipate**.

La sinteticità della norma comporta notevoli **dubbi interpretativi** ed espone le imprese a seri rischi, in considerazione delle **ingenti sanzioni previste**. Il quarto periodo del [comma 125](#) prevede, infatti, che all'inosservanza di tale obbligo consegua la **restituzione delle somme ai soggetti eroganti nel termine di tre mesi**.

In questo articolo iniziamo ad affrontare i diversi aspetti della norma evidenziando i principali **dubbi** e le **possibili soluzioni** tenendo in considerazione le indicazioni fornite su questo tema dal **Consiglio di Stato**, dal **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** e da **Assonime**.

Un primo rebus interpretativo è costituito dall'**identificazione dell'ambito soggettivo**.

Il riferimento alla Nota integrativa parrebbe circoscrivere l'obbligo pubblicitario alle **società di capitali, escludendo pertanto sia i professionisti che le imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio**. Se non sussistono dubbi sulla **applicabilità** della norma alle società che redigono il **bilancio in forma estesa o in forma abbreviata** ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#), altrettanto certa non può dirsi l'inclusione nel perimetro delle società che redigono il bilancio ai sensi dell'[articolo 2435-ter cod. civ.](#) (**microimprese**) che, come noto, **non sono tenute alla predisposizione della Nota integrativa**.

Questi soggetti, in **mancanza** di un chiarimento ufficiale che li **escluda espressamente**, potrebbero prudentemente adempiere all'obbligo indicando le **erogazioni pubbliche ricevute** nelle **informazioni in calce allo Stato patrimoniale** (a favore dell'obbligo anche per tali società depone l'approvazione della nuova **tassonomia Xbrl**).

Il [comma 128](#) prevede che "Ove i **soggetti beneficiari** siano **controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica** ovvero dagli **stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche**, vengono altresì pubblicati i **dati consolidati di gruppo**".

Il riferimento al bilancio deve pertanto intendersi comprensivo sia del **bilancio d'esercizio** sia del **consolidato**. Le **singole società** facenti parte del gruppo provvederanno ad esporre nel **loro bilancio** le informazioni circa le erogazioni dalle stesse ricevute. Le medesime informazioni, con riferimento a tutte le società del gruppo dovranno essere riepilogate nel **bilancio consolidato**.

Un'interpretazione letterale del [comma 128](#) potrebbe fare sorgere dubbi circa il novero dei soggetti tenuti a fornire le informazioni dei dati consolidati di gruppo.

La norma impone l'obbligo di fornire tali informazioni ai "**soggetti beneficiari ... controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica** ovvero **dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche**".

Il riferimento a **società controllate** dalla stessa persona fisica e/o dagli stessi gruppi di persone fisiche potrebbe far sorgere il dubbio che le informazioni consolidate **debbono essere fornite anche al di fuori dei casi in cui sia obbligatoria la predisposizione del bilancio consolidato di gruppo**.

Appare difficile ipotizzare un'**estensione** dell'**obbligo di "consolidamento"** non prevista in modo esplicito dalla norma. Non potrebbe però escludersi l'**obbligo**, per le **società parte di questi "particolari" gruppi**, di indicare **nella propria Nota integrativa** sia le informazioni relative agli **aiuti dalle stesse ricevuti** che quelle relative agli **aiuti ricevuti dalle altre società del gruppo**.

A parere di chi scrive, i dati consolidati di gruppo devono essere forniti solamente dai soggetti tenuti alla redazione del **bilancio consolidato**, ma risulta evidente che al fine di chiarire questo, come gli altri dubbi esposti, sia auspicabile un **tempestivo intervento normativo** per assicurare la concreta e corretta attuazione della disciplina.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2018

Scopri le sedi in programmazione >